

## IL TRASFERIMENTO DI OPERE D'ARTE (CESSIONE, DONAZIONE E SUCCESSIONE): PROFILI COMPARATIVI.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La cessione di opere d'arte in Italia – 2.1. Il trasferimento di opere d'arte e l'imposta sulle successioni e donazioni – 2.2. La costituzione di vincoli di destinazione – 3. Il trasferimento di opere d'arte in Francia e nel Regno Unito – 3.1. La cessione di opere d'arte in Francia – 3.1.1. Il trasferimento per successione o donazione – 3.2. La cessione di opere d'arte nel Regno Unito – 3.2.1. Il trasferimento per successione o donazione – 4. Un breve sguardo oltreoceano – 5- Conclusioni.

### 1. Premessa.

L'artista e gallerista britannico Damien Hirst ha definito l'arte come “*the most eternal thing we have and what makes us truly human*”. Ma l'arte, o meglio, l'opera d'arte è anche un bene, un investimento, un prodotto di scambio che ha un valore economico (spesso anche moltoelevato). L'arte, dunque, *circolae* ha un *mercato*, e, quando si parla di trasferimento di opere d'arte, gli aspetti fiscali assumono un ruolo fondamentale.

In Italia il mercato dell'arte è sempre più attivo, ma cresce poco rispetto ad altri paesi<sup>1</sup>.

Di certo, non può essere d'aiuto una politica fiscale che, a volte, è animata da merelogiche di gettito, come dimostrato anche recentemente dalle proposte avanzate al termine dello scorso anno, con le quali si voleva equiparare- a prescindere - il collezionista al mercante d'arte (seppur occasionale)<sup>2</sup>, con l'intento, espressamente dichiarato nella relazione illustrativa, di attingere gettito dal mercato dei collezionisti privati italiani.

Il fisco, dunque, gioca un ruolo fondamentale, e per questo può essere interessante segnalare, senza alcuna pretesa di esaustività, come il trasferimento di opere d'arte è disciplinato in altri Paesi ove il mercato dell'arte è più florido rispetto al nostro.

Prima però, si ritiene opportuno delineare gli aspetti principali della disciplina italiana.

---

<sup>1</sup> Si vedano al riguardo i rapporti "Nomisma" pubblicati annualmente e facilmente reperibili sul *web*. Si noti che secondo il *TEFAF Art Market Report 2017*, pubblicato dall'*European Fine Art Foundation*, relativamente all'anno 2016 le compravendite di oggetti d'arte e da collezione da parte di privati hanno registrato una crescita pari all'1,7%. Crescita che è comunque inferiore rispetto al resto d'Europa.

<sup>2</sup> Il riferimento, in particolare, va all'articolo collocato nella prima bozza della legge di bilancio per il 2018, stralciato poi prima dell'inizio dell'*iter* parlamentare per l'approvazione della sua versione definitiva, nonché al disegno di legge di conversione del decreto collegato alla stessa manovra per il corrente anno (AS 2942), individuato come 5.0.4, anch'esso poi non approvato. In entrambi i casi si trattava di disposizioni, qualificate come “*norme di interpretazione autentica*”, in forza delle quali la dismissione di opere d'arte e simili, in dipendenza di atti di compravendita oppure di risarcimenti pecuniari a fronte della loro perdita o danneggiamento, avrebbe dovuto essere qualificata come esercizio a carattere occasionale di attività d'impresa, derivandone così il concorso alla formazione del reddito del collezionista dei plusvalori conseguiti quali redditi diversi *ex art. 67, comma 1, lett. i), Tuir*.

Tale ipotesi normativa è stata ampiamente criticata e si veda, *ex multis*, M. Pirrelli, *Manovra 2018 sull'arte: molti contro e qualche pro*, in "*Il Sole - 24 Ore*" del 21 ottobre 2017.

## 2. La cessione di opere d'arte in Italia.

Nel nostro Ordinamento, il trattamento fiscale della plusvalenza realizzata in sede di cessione di un'opera d'arte dipende innanzitutto dal soggetto che effettua tale cessione.

Il regime impositivo, infatti, varia a seconda che la plusvalenza sia stata conseguita da: *i*) un "collezionista privato"; *ii*) uno "speculatore"; *iii*) un "mercante d'arte".

In relazione alla prima ipotesi, bisogna innanzitutto rilevare che nel Tuir la plusvalenza derivante dalla cessione di un'opera d'arte realizzata da un collezionista privato non è presa in considerazione.

Al riguardo, si noti che l'imposizione sui redditi è informata a un criterio di elencazione casistica delle fattispecie imponibili e, a differenza della disciplina previgente al Tuir (art. 80 del d.p.r. n. 597/1973<sup>3</sup>), non vi è una categoria residuale ove collocare tutte le ipotesi reddituali non espressamente elencate dal legislatore.

Da ciò deriva che le plusvalenze realizzate in sede di cessione di oggetti d'arte possono essere tassate solamente laddove siano realizzate nell'ambito di un'attività di impresa, anche occasionale<sup>4</sup>.

La nozione di attività di impresa è dettata dall'art. 55 Tuir e comprende "*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2495 c.c. [...] anche se non organizzate in forma di impresa*", e tra le attività previste dall'art. 2495 c.c. vi è l'intermediazione nella circolazione di beni.

Chi realizza plusvalenze imponibili quale reddito di impresa è il "mercante d'arte"<sup>5</sup>, il quale svolge la funzione di intermediario nella circolazione delle opere, esercitando quindi un'attività di tipo professionale abituale che ne consente, appunto, l'inquadramento nell'ambito dell'attività di impresa.

Vi è poi l'ipotesi dello "speculatore", ossia colui che acquista l'opera d'arte al solo fine di rivenderla e ottenere un guadagno. La differenza rispetto al "mercante d'arte" risiede nell'*occasionalità* dell'operazione.

Le plusvalenze realizzate da chi vende con intento speculativo, *rectius* esercita un'attività commerciale in via occasionale, dovrebbero essere tassate quali redditi diversi *ex art. 67*, comma 1, lett. i), Tuir.

---

<sup>3</sup> Si ricorda del resto che secondo la disciplina previgente il presupposto del prelievo era "*il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte*" (art. 1, d.p.r. n. 597/1973).

<sup>4</sup> Cfr. P. Scarioni e P. Angelucci, *L'attività del collezionista nella qualificazione del rapporto tributario*, in *La tassazione delle opere d'arte*, Milano, 2014, pag. 87 ss.; e G. Maisto, *Profili fiscali relativi all'acquisto e detenzione di opere d'arte*, in *Il diritto dell'arte - La circolazione delle opere d'arte 2*, a cura di G. Negri-Clementi e S. Stabile, Milano, 2013, p. 233 ss.

<sup>5</sup> Chiaramente, in tale ipotesi la cessione di opere d'arte è altresì soggetta a IVA, con aliquota del 22%. In Italia, a differenza di altri paesi europei, come la Germania, le operazioni in esame non beneficiano di un'aliquota ridotta (a meno che la vendita non sia effettuata direttamente dall'artista, nel qual caso è applicabile l'aliquota del 10% ai sensi dell'art. 127-*septiesdecies*, tabella A, parte III, d.p.r. 633/1972).

In sostanza, un privato che si limiti a vendere una o più opere d'arte con atti di acquisto e di vendita autonomi e separati tra loro (*i.e.* in assenza di un'*attività* intesa come successione coordinata di atti), con l'unico fine di aumentare la propria collezione, ovvero recuperare l'investimento, non realizza una plusvalenza tassabile, né come reddito di impresa, né come reddito diverso<sup>6</sup>.

Oltre alle ipotesi sopra evidenziate, infine, vi è quella della cessione di opere d'arte realizzata da un lavoratore autonomo.

Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 54 del Tuir, che esclude gli "oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione" (commi 1-bis) ai fini della determinazione del reddito professionale<sup>7</sup>.

Considerando dunque che la plusvalenza realizzata dal lavoratore autonomo non costituisce reddito *ex art.* 54 del Tuir, resta ovviamente da verificare l'eventuale imponibilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i), ove si ravvisi l'esercizio di un'attività commerciale occasionale. Al riguardo, vi è chi ritiene che la formulazione dell'art. 54 del Tuir e la sua sistematicità depongano nel senso di escludere la tassazione della plusvalenza in esame sotto forma di redditi diversi<sup>8</sup>.

Se, in astratto la distinzione tra le categorie di soggetti che possono realizzare una plusvalenza imponibile mediante la cessione di opere d'arte può sembrare agevole, in concreto non è così e non sono rare le occasioni ove, in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria abbia contestato l'esercizio di attività di impresa a chi agiva in veste di collezionista privato<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> G. Maisto, *op. cit.*, p. 235; v. anche E. Tito, G. Giusti, *Sono tassabili le plusvalenze da cessione occasionale di opere d'arte?*, in "Corriere Tributario", 47-48/2016, p. 3666, i quali osservano che l'imponibilità può essere esclusa sia nell'ipotesi in cui l'opera sia pervenuta al cedente per vie diverse da un acquisto a titolo oneroso, sia, più in generale, ogniqualvolta non possa ravvisarsi la sussistenza di un nesso teleologico tra l'acquisto e la successiva cessione, in grado di rivelare una "preordinazione" all'alienazione.

<sup>7</sup> La disposizione citata prevede inoltre che le spese sostenute per l'acquisto di oggetti d'arte sono considerate spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell'1% dei compensi professionali (art. 54, comma 5) e le spese sostenute per l'acquisto non sono ammortizzabili (art. 54, comma 2).

<sup>8</sup> P. Scarioni e P. Angelucci, *L'attività del collezionista nella qualificazione del rapporto tributario*, in *La tassazione delle opere d'arte*, *op. cit.*; F. S. Camillocci, *Fisco e Arte: una dialettica necessaria*, in "No Tax Culture: una politica fiscale per lo sviluppo del paese", S. Monti (a cura di), Milano, 2017, p. 77 e ss.; propende invece per la tassazione quali redditi diversi, in presenza di un'attività commerciale occasionale, delle plusvalenze da oggetti d'arte realizzate da un lavoratore autonomo M. Bodo, *Le opere d'arte nel reddito di lavoro autonomo*, in "7 Businessjus" 68, 2015.

<sup>9</sup> E infatti le pronunce sul tema sono numerose. Si vedano, *ex multis*, Comm. trib. prov. di Pisa, Sez. I, 13 gennaio 2004, n. 33; Cass., Sez. trib., 21 marzo 2008, n. 7760 e 7761, nonché del 31 marzo 2008, n. 8196, 8198, 8199 e 8200; Comm. trib. reg. Liguria, Sez. X, 6 maggio 2010, n. 21; Comm. trib. reg. Sicilia Palermo, Sez. XXIX, 13 gennaio 2012, n. 2; Comm. trib. I grado Trentino-Alto Adige Trento, Sez. I, 8 ottobre 2013, n. 83; Comm. trib. reg. Veneto, Sez. XXIX, 22 febbraio 2016, n. 279; Comm. trib. reg. Firenze, Sez. XXXI, 9 maggio 2016.

Dalla giurisprudenza citata, si possono trarre alcuni indicatori di imprenditorialità dai quali desumere, *caso per caso*, la distinzione tra collezionista e mercante, come ad esempio:

- il carattere continuativo dell'attività di compravendita;
- la rilevanza economica delle cessioni;

E pare ancora più difficile da individuare la figura intermedia di chi, occasionalmente, effettua investimenti in opere d'arte con intento speculativo e che, come detto, dovrebbe essere assoggettato a imposizione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i), Tuir, laddove sia l'Amministrazione finanziaria sia la giurisprudenza si sono concentrate principalmente nell'analisi delle ipotesi costituenti attività di impresa.

Nel Tuir, infatti, non vi è una disposizione analoga all'art. 76 del d.p.r. 597/1973, il cui terzo comma considerava per presunzione assoluta eseguiti “*con fini speculativi [...] l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni*”.

La distinzione tra "collezionista" e "speculatore" richiede pertanto un'indagine psicologica - dalla quale dovrebbe appunto emergere l'intento *speculativo* - che, soprattutto a distanza di anni dall'operazione, non risulta affatto agevole<sup>10</sup>.

In merito a quest'ultima ipotesi, pertanto, potrebbero essere utili chiarimenti ufficiali, quantomeno da parte dell'Amministrazione finanziaria.

## **2.1. Il trasferimento di opere d'arte e l'imposta sulle successioni e donazioni.**

La disciplina fiscale del trasferimento a titolo gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, di opere d'arte presenta alcune peculiarità dettate dall'intento del legislatore di favorirne la conservazione.

Il Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni prevede infatti due agevolazioni per il trasferimento di *beni culturali*<sup>11</sup>:

- 
- la mancanza di altre fonti di reddito del collezionista che possano giustificare l'ammontare degli accrediti sul conto corrente;
  - la ridotta distanza temporale intercorrente tra l'acquisto e la successiva rivendita dei beni;
  - lo svolgimento di uno o più atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in vista di una successiva rivendita o l'utilizzo di mezzi pubblicitari volti a ricercare potenziali clienti.

Sul tema è intervenuta anche l'Amministrazione finanziaria, che nella Risoluzione n. 204 del 20 giugno 2002 ha individuato nel “*compimento di una serie coordinata di atti economici*” uno dei criteri utili a identificare il criterio di abitualità di un'attività commerciale derivante da una operazione di compravendita (ancorché si tratti di un unico affare).

<sup>10</sup> Possono essere individuate, comunque, circostanze “rivelatrici” della natura commerciale dell'attività (o comunque di un intento “speculativo”), quali, ad esempio, la durata del periodo di detenzione dell'opera, l'origine dei mezzi economici impiegati per il suo acquisto (ad esempio il ricorso ad un finanziamento, piuttosto che l'utilizzo di risorse proprie), l'allestimento e la predisposizione di adeguati strumenti per la pubblicizzazione dell'opera (quali, ad esempio, il suo inserimento in un catalogo o l'esposizione presso una mostra di prestigio nazionale o internazionale). Per approfondimenti sul tema si vedano S. Spiniello, M. Bisogno, *Compravendite di opere d'arte tra privati: il difficile confine tra speculazione e collezionismo*, in “*il fisco*” n. 36/2017, p. 3431; S. Trettel, *Investimenti in arte: ancora lontana la distinzione tra speculatori occasionali e collezionisti*, in “*il fisco*”, n. 43/2017, p. 4132 ss.; E. Tito, G. Giusti, *Sono tassabili le plusvalenze da cessione occasionale di opere d'arte?*, *op. cit.*, p. 3666; D. Stevanato, *La vendita frazionata di una collezione d'arte configura una "attività commerciale occasionale"?*, in “*Dialoghi dir. trib.*”, 2004, p. 65.

<sup>11</sup> La definizione di *beni culturali* è dettata dagli artt. 2, 10 e 11, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

- l'esclusione dall'attivo ereditario tassabile dei beni culturali se sono stati sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione e se sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione (art. 13 Tus);
- una riduzione d'imposta pari al 50% del valore per i beni culturali non sottoposti a un vincolo anteriormente all'apertura della successione (alle condizioni dettate dall'art. 25 Tus).

Al fine di beneficiare dell'esclusione, innanzitutto, l'erede deve presentare al competente organo periferico del Ministero per le Attività e i Beni Culturali l'inventario dei beni culturali vincolati che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario.

L'inventario deve contenere una descrizione particolareggiata dei beni stessi e ogni notizia idonea alla loro identificazione.

L'organo periferico del MIBAC, quindi, attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.

L'attestazione deve poi essere presentata all'Ufficio delle Entrate in allegato alla dichiarazione di successione ovvero, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.

I termini per la presentazione della dichiarazione di successione non sono comunque interrotti, con la conseguenza che l'attestazione deve essere allegata nel momento di presentazione della dichiarazione di successione.

Nell'ipotesi in cui l'attestazione non sia rilasciata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, tuttavia, la stessa potrà essere prodotta nel termine di tre anni dalla data di apertura della successione, purché alla dichiarazione si alleghi copia della domanda di rilascio<sup>12</sup>.

Sono inoltre previste specifiche cause di decadenza dal beneficio dell'esclusione<sup>13</sup>:

1. l'alienazione del bene prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione<sup>14</sup>;
2. la tentata esportazione dei beni non autorizzata;
3. il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio di prelazione allo Stato.

Il verificarsi di una di tali circostanze, dunque, comporta l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario.

Le condizioni per fruire della riduzione al 50% prevista dall'art. 25, d.lgs. 346/1990, sono invece le seguenti.

È necessario innanzitutto presentare all'organo periferico del MIBAC l'inventario dei beni per i quali si ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e ogni elemento idoneo alla loro identificazione. Il citato organo attesta l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge relativamente alla natura culturale del bene. Tale attestazione deve essere allegata alla dichiarazione di successione. L'accertamento positivo delle caratteristiche di bene culturale comporta la sottoposizione al vincolo.

<sup>12</sup> V. art. 30, comma 6, d.lgs. 346/1990.

<sup>13</sup> V. art. 13, comma 4, del Tus.

<sup>14</sup> Chiaramente, per alienazione si intende il trasferimento sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

Come per la dichiarazione di esclusione anche questa può essere prodotta entro tre anni dall'apertura della successione, sempre alla condizione che alla dichiarazione sia allegata copia della relativa domanda di rilascio.

Sono inoltre previste le medesime condizioni di decadenza sopra elencate in relazione al beneficio di esclusione dall'attivo ereditario.

Un aspetto fondamentale relativo al trasferimento per successione di opere d'arte riguarda poi la determinazione del loro valore.

Al riguardo, l'art. 9, comma 2, del Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni prevede che *“si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia<sup>15</sup> per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso”*.

Si tratta, in particolare, di una presunzione con la quale il legislatore ha inteso ostacolare l'occultamento di tale genere di beni, evitando così facili abusi volti alla diminuzione dell'attivo ereditario imponibile.

È importante sottolineare che, come chiaramente si desume dal testo normativo, la presunzione in esame si applica solo alle opere d'arte destinate all'uso o all'ornamento dell'abitazione (o delle abitazioni) del *de cuius*. Non si applica invece per tutte quelle opere che si trovano, anche temporaneamente, in spazi espositivi (musei, mostre, ecc.) o che siano custodite presso i *caveau* delle banche<sup>16</sup>.

Tale presunzione, inoltre, ha carattere *relativo*, potendo essere superata mediante la redazione di un inventario a norma dell'art. 769 c.p.c.

In questa ipotesi, infatti, si considera tassabile il valore indicato nell'inventario stesso<sup>17</sup> e un'eventuale pretesa con la quale l'Amministrazione finanziaria intendesse applicare l'art. 9, comma 2, Tus, in aggiunta al valore dichiarato dagli eredi in sede di inventario sarebbe illegittima<sup>18</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha avuto modo di chiarire che la presunzione del 10 per cento non si applica alla successione di soggetti non residenti in Italia per i beni esistenti nel territorio italiano, laddove il valore del 10%, come prevede espressamente la norma, deve essere calcolato sul *valore globale netto imponibile dell'asse ereditario*<sup>19</sup>.

Un altro aspetto rilevante è la possibilità, prevista dall'art. 39 Tus, in base alla quale gli eredi e i legatari possono proporre allo Stato il pagamento dell'imposta di successione attraverso la cessione di beni culturali vincolati o non vincolati e di opere di autori viventi o eseguite da più di cinquanta anni.

---

<sup>15</sup> Ricade in tale definizione *“l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art. 13”* (art. 9, comma 3, Tus).

<sup>16</sup> Cfr. F. Napolitano, *Manuale dell'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 1998.

<sup>17</sup> Vedi Risoluzione ministeriale n. 270453 del 28 marzo 1981.

<sup>18</sup> In tal senso, Cass., Sez. V, 25 febbraio 2008, n. 4751.

<sup>19</sup> V. Cass., Sez. V, 10 aprile 2006, n. 8346.

La disposizione citata prevede che la proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al MIBAC, nonché all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta dà luogo alla sospensione dei termini di pagamento dell'imposta sulle successioni, al fine di permettere al Ministero di valutarne la convenienza.

La determinazione del Ministero contiene anche l'indicazione del valore e delle condizioni della cessione, ed è stabilita con decreto. Entro due mesi dalla notifica del decreto, il proponente dovrà comunicare al Ministero la propria accettazione a pena di decadenza.

Passando in conclusione alla disciplina della donazione di opere d'arte, si noti che tale ipotesi è soggetta alla tassazione proporzionale prevista per le successioni.

Il valore dell'opera ai fini dell'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, Tus, dal valore venale in comune commercio alla data di donazione<sup>20</sup>.

Anche in relazione alla donazione che abbia a oggetto un bene culturale vincolato si applicano le agevolazioni di cui all'art. 13 Tus, a seconda che il bene sia già assoggettato a vincolo oppure lo diventi in seguito (in tal caso, ai sensi dell'art. 59 Tus, si applica l'imposta in misura fissa)<sup>21</sup>.

Chiaramente, la presunzione di cui all'art. 9, comma 2, Tus non è invece applicabile al trasferimento di opere d'arte per donazione.

## **2.2. La costituzione di vincoli di destinazione.**

Vi è da segnalare infine anche l'ipotesi della costituzione di vincoli di destinazione, come *trust*, fondi patrimoniali o negozi fiduciari.

---

<sup>20</sup> Tale valore dovrebbe corrispondere, secondo alcuni autori, al valore normale di cui all'art. 9, comma 2, Tuir, ossia "il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni (...) sono stati acquisiti (...), e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi" (v. P. Bonazza, *Valore venale, valore normale e valore corrente*, in "Boll. trib." n. 4/2007, pag. 335 ss.; C. Gioè, *In tema di valore normale degli immobili ai fini fiscali*, in "Rass. trib." n. 4/2014, pag. 742 ss.

<sup>21</sup> La giurisprudenza di legittimità, comunque, ha chiarito in diverse occasioni che l'esenzione dall'imposta di registro o sulle successioni non comporta anche quella sulla trascrizione degli atti di trasferimento, che si determina in base alle regole stabilite, rispettivamente, per la determinazione dell'imponibile delle imposte di registro o di successione. Ciò, per la semplice constatazione che l'articolo 13 del Tus disciplina l'imposta sulle successioni e donazioni e non anche la materia delle imposte ipotecarie e catastali, regolata dal d.lgs. 347/1990. Quest'ultimo, infatti, richiama non le esenzioni, ma le regole di determinazione dell'imponibile stabilite dal Tus (v., *ex multis*, Cass, Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27192; nonché Cass., 5766/2010 e 8977/2007).

La costituzione di tali vincoli, *normalmente*, risponde al vantaggio di garantire al disponente che l'opera d'arte non sia dispersa né confusa con il patrimonio degli eredi, realizzando così le condizioni per agevolare una ragionata fruizione pubblica<sup>22</sup>.

Desti particolare interesse, soprattutto per i suoi riflessi comparatistici, l'istituto di origine anglosassone del *trust*, in particolare, il *trust* c.d. di scopo, che può rappresentare un valido strumento per assicurare la gestione e conservazione di una o più opere d'arte<sup>23</sup>.

Bisogna considerare, tuttavia, chesecundo l'orientamento della giurisprudenza più recente, il trasferimento sconterebbe il prelievo indiretto nella misura dell'8% sul valore venale delle opere che ne costituiscono l'oggetto, fatti salvi gli effetti delle esclusioni e delle riduzioni previste dall'Ordinamento e di cui sopra si è parlato<sup>24</sup>.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, altresì, il *trust*, quando ha effetti, oltre che segregativi, anche traslativi, è soggetto, indipendentemente dal tipo, all'imposta sulle successioni e donazioni (a seconda, chiaramente, che sia costituito a causa di morte ovvero con atto *inter vivos*)<sup>25</sup>.

Parte della giurisprudenza di merito, tuttavia, ha affermato che l'imposta non è dovuta al momento di costituzione del vincolo di destinazione, non implicando lo stesso alcun arricchimento, ma al momento in cui il patrimonio è effettivamente distribuito ai beneficiari<sup>26</sup>. Di avviso contrario, invece, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la costituzione di tali vincoli è tassabile a prescindere dall'esistenza o meno di un trasferimento<sup>27</sup>.

### **3. Il trasferimento di opere d'arte in Francia e nel Regno Unito.**

#### **3.1. La cessione di opere d'arte in Francia.**

Il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte nell'ordinamento francese trova la sua disciplina nel “*Code général des impôts*” (CGI).

In particolare, per i collezionisti privati è previsto che il cedente può optare per il regime impositivo generale previsto per i *capital gain*, laddove sia in grado di dimostrare la data e il prezzo di acquisto dell'opera.

---

<sup>22</sup> Si pensi all'ipotesi di un collezionista che intenda donare le sue opere a una fondazione pubblica, con la sola condizione che quest'ultima si impegni ad allestire una mostra permanente aperta al pubblico e a effettuare tutte le attività di manutenzione e restauro necessarie a mantenere integre nel tempo le singole opere.

<sup>23</sup> Brevemente, si ricorda che un *trust* può essere definito “di scopo”, laddove sia utilizzato al fine di assecondare una volontà del disponente, senza l'identificazione di uno specifico beneficiario.

<sup>24</sup> V. le sentenze Cass., Sez. V, nn. 13626 e 15469 del 2018.

<sup>25</sup> In tal senso la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.

<sup>26</sup> Comm. Trib. Prov. di Firenze n. 30 del 12 febbraio 2008; Comm. Trib. Reg. di Venezia n. 10/29/12 del 21 febbraio 2012; e Comm. Trib. Reg. di Milano n. 73/15/12 del 4 luglio 2012; tutte in banca dati “*fisconline*”.

<sup>27</sup> Cass. civ., Sez. VI - 5, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3735.

In tal caso, l'aliquota prevista è pari al 34,5% della plusvalenza, ma, a partire dal secondo anno di possesso, vi è una diminuzione dell'aliquota pari al 5% all'anno, fino ad arrivare a una totale esenzione a seguito di 22 anni di possesso.

Nell'ipotesi in cui il cedente non possa giustificare la data di acquisto, ovvero non opti per il regime generale sopra descritto, è prevista un'aliquota forfettaria pari al 6,5% del prezzo di vendita<sup>28</sup>.

La tassazione forfettaria è particolarmente vantaggiosa in caso di detenzione a breve termine dell'opera, in quanto in tal caso non opererebbe l'abbattimento dell'aliquota del 5% all'anno previsto dal regime generale, nonché nell'ipotesi in cui la plusvalenza realizzata sia di una certa rilevanza.

La cessione di un'opera d'arte, inoltre, non genera alcuna plusvalenza tassabile se il prezzo di vendita non è superiore a euro 5.000, ovvero nell'ipotesi in cui il cedente non abbia la sua residenza fiscale in Francia<sup>29</sup>.

La plusvalenza realizzata nell'ambito di un'attività di impresa è soggetta invece al regime speciale previsto dall'articolo 219 del CGI, in base al quale:

- se il periodo di possesso dell'opera d'arte è inferiore a due anni, la plusvalenza sarà soggetta all'imposta sul reddito della società con aliquota del 33,33% (è prevista un'aliquota del 15% per le imprese che hanno un volume d'affari inferiore a euro 7.630.000, a condizione che gli utili non superino la soglia di euro 38.120, e che il capitale sociale sia interamente versato e sia posseduto per il 75% da persone fisiche);
- se, invece, il periodo di possesso dell'opera d'arte è superiore a due anni e il valore non è stato ammortizzato, l'aliquota prevista è pari al 15%.

Le cessioni di opere d'arte realizzate nell'ambito di un'attività di impresa o di lavoro autonomo sono soggette a Iva (TVA), con applicazione dell'aliquota generale<sup>30</sup>.

Per quanto riguarda l'acquisto di opere d'arte, l'art. 238-bis AB del "*Code général des impôts*" prevede che le persone giuridiche possano dedurre dal reddito il prezzo di acquisto di un'opera d'arte proveniente da un artista ancora in vita. Tale deduzione avviene per quote nel corso di un periodo di 5 anni e devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'opera d'arte deve essere iscritta tra le immobilizzazioni;
- la deduzione per ogni singolo anno di imposta non può eccedere il 60% del prezzo di acquisto, con un tetto pari al cinque per mille del fatturato;
- deve essere garantita l'accessibilità al pubblico dell'opera acquistata durante il quinquennio successivo all'acquisto.

L'art. 238 bis del Codice generale delle imposte, infine, prevede un credito di imposta per le persone giuridiche soggette all'imposta sul reddito delle società che effettuino investimenti in beni culturali di interesse nazionale.

---

<sup>28</sup> V. articoli 150 VI e seg. del "*Code général des impôts*".

<sup>29</sup> Cfr. P. Schiele et E. Talec, *La taxe sur les oeuvres d'art : une législation elliptique qui nécessitait une «consolidation législative»*; in "*Dr. fisc.*" 2006, n° 26, *study* 49; Annabelle Gauberti, *Fiscalité des oeuvres d'art: une arme à double tranchant*; RFP 2013, *study* 13.

<sup>30</sup> Nell'ipotesi in cui l'opera sia acquistata dagli artisti o dai loro eredi è prevista l'aliquota agevolata del 5,5%, che è una delle più basse d'Europa (v. articolo 98 (A) (II) dell'allegato 3 al CGI).

### 3.1.1. Il trasferimento per successione o donazione.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione sul trasferimento *mortis causa* delle opere d'arte, il legislatore francese prevede innanzitutto due ipotesi per la determinazione del valore dell'opera d'arte:

1. l'opera costituiva un elemento di arredo dell'abitazione del *de cuius* e non era soggetta a un contratto di assicurazione;
2. l'opera era oggetto di un contratto assicurativo.

In relazione alla prima ipotesi, l'art. 534 del codice civile francese prevede che nella nozione di "mobilio" rientrano anche opere d'arte utilizzate a ornamento dell'abitazione del defunto, come statue o dipinti. In tal caso, il valore del bene ai fini dell'imposta di successione è determinato ai sensi dell'art. 764 del "*Code général des impôts*" (CGI), il quale prevede che:

- I. il valore di proprietà dei beni mobili è determinato, salvo prova contraria, nel prezzo espresso negli atti di vendita, qualora avvenga entro due anni dalla morte;
- II. in assenza di atti di vendita, si applica la stima contenuta negli inventari redatti nelle forme di cui all'art. 789 del codice civile;
- III. in assenza di una valutazione ai sensi dei primi due commi, il valore del bene è determinato mediante la dichiarazione dettagliata e stimata delle parti. Il valore imponibile, tuttavia, non può essere inferiore al 5% del valore degli altri beni mobili e immobili presenti nell'attivo ereditario.

Si noterà che tale disposizione presenta alcuni aspetti in comune con l'art. 9, comma 2, del nostro Tus, laddove anch'esso comprende le opere d'arte destinate all'uso o all'ornamento dell'abitazione nel concetto di "mobilia", con la nota presunzione di valore<sup>31</sup> che può essere superata mediante la redazione dell'inventario.

Laddove l'opera d'arte sia stata oggetto di un contratto di assicurazione, invece, l'art. 764, comma II, del codice civile francese dispone che la stessa non può avere un valore inferiore alla valutazione fatta in contratti o accordi di assicurazione contro il furto o incendio stipulati dal *de cuius* o dal suo coniuge entro 10 anni prima dell'apertura della successione.

Per quanto riguarda le aliquote dell'imposta di successione, anche l'Ordinamento francese prevede un sistema di franchigie a seconda del grado di parentela<sup>32</sup>.

Anche in Francia, tuttavia, il trasferimento di opere d'arte per successione o donazione può essere esente da imposta, laddove:

1. l'opera sia donata allo Stato (art. 1131 del codice civile francese);
2. l'opera è classificata nell'inventario dei monumenti storici ai sensi dell'art. 795-A del CGI.

---

<sup>31</sup> Pari, come visto, al 10% del *valore globale netto imponibile dell'asse ereditario*.

<sup>32</sup> Con la differenza che l'importo di tali franchigie è decisamente inferiore rispetto all'Italia (si pensi che per i figli e gli ascendenti la franchigia è pari a euro 100.000), così come sono superiori le aliquote, in quanto il prelievo può variare infatti dal 5% al 45% del valore della successione. Sono tuttavia previste delle esenzioni laddove l'erede sia il coniuge, ovvero un fratello o una sorella che abbiano vissuto con il *de cuius*, non coniugato, nei 5 anni precedenti la morte (v. banca dati *IBFD Tax Research Platform*).

Nella seconda ipotesi, è necessario che i destinatari della donazione o della successione firmino con i Ministeri della cultura e della finanza un accordo a tempo indeterminato ove sono determinate le condizioni per l'applicazione dell'esenzione. In particolare, deve essere previsto l'onere di provvedere alla manutenzione dell'opera d'arte, nonché la possibilità di renderla disponibile alle visite del pubblico e le modalità attraverso le quali tali adempimenti devono essere eseguiti.

Nel caso in cui l'opera d'arte sia ceduta dal beneficiario, in violazione dell'accordo predetto, saranno recuperate le imposte non versate in virtù dell'esenzione predetta, calcolandole sul valore dell'opera al momento della donazione o dell'apertura della successione.

Anche in Francia, infine, è prevista la possibilità per gli eredi di pagare l'imposta di successione mediante il trasferimento di opere d'arte allo Stato, previa valutazione della proposta dell'interessato, corredata da descrizione specifica dell'opera e dall'eventuale attestazione del suo valore, da parte del Ministero delle finanze di concerto con la "*Commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national*".

### **3.2. La cessione di opere d'arte nel Regno Unito.**

Il mercato dell'arte nel Regno Unito è probabilmente il più importante d'Europa e parte del merito è sicuramente da attribuire alla politica fiscale, attraverso la quale tale Paese è divenuto un territorio privilegiato per lo scambio di opere d'arte (a Londra, del resto, risiedono le case d'asta più note).

Sono state previste inoltre diverse agevolazioni volte a favorire la cessione e la donazione di opere d'arte alle istituzioni o, quantomeno, a garantire l'accesso al pubblico a opere di proprietà di privati.

Per quanto riguarda il regime impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d'arte, è innanzitutto fondamentale la differenza tra "*resident domiciled*" e "*resident non domiciled*".

Per questa seconda categoria di soggetti, infatti, vige un regime impositivo particolare, potendo gli stessi optare per la tassazione "*on the remittance basis*", assoggettando a imposizione i soli redditi realizzati all'estero che sono trasferiti ovvero utilizzati nel Regno Unito.

Bisogna considerare inoltre che laddove un soggetto c.d. "*non dom.*" intenda trasferire una o più opere d'arte all'interno del Regno Unito, l'Amministrazione finanziaria (*HM Revenue & Customs*) potrebbe esigere le imposte anche sul capitale impiegato per il loro acquisto, a meno che non si dimostri che tali somme siano già state assoggettate a tassazione nel paese di provenienza<sup>33</sup>.

L'imposizione "*on the remittance basis*" è tuttavia esclusa nelle seguenti ipotesi:

- il valore dell'opera è inferiore a £1000<sup>34</sup>;

---

<sup>33</sup> V. *Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 (Section 832)*.

<sup>34</sup> V. *Finance Act 1965 (Section n. 30)*.

- l'opera è trasferita nel Regno Unito solo temporaneamente, ossia per un periodo massimo di 275 giorni (ad esempio per eseguire delle riparazioni ovvero per essere messa a disposizione nell'ambito di mostre ed eventi)<sup>35</sup>;
- l'opera è trasferita per essere messa a disposizione di un museo;
- l'opera è stata acquistata prima dell'11 marzo 2008, ovvero si trovava nel Regno Unito alla data del 5 aprile 2008.

Al fine di incoraggiare le vendite da parte delle case d'asta e, in generale, aiutare la crescita del mercato dell'arte nel Regno Unito, a partire dal 6 aprile 2012 le cessioni da parte dei c.d. *non doms.* possono essere esenti dall'imposta sulle plusvalenze (*CGT Tax*) al rispetto di determinate condizioni.

In particolare, per beneficiare di tale regime, è innanzitutto necessario che i ricavi della vendita dell'opera d'arte siano trasferiti all'estero ovvero reinvestiti, entro il termine di 45 giorni<sup>36</sup>, in società commerciali che abbiano i requisiti previsti specificamente dalle legge<sup>37</sup>.

Oltre a ciò, è essenziale che la cessione sia realizzata "*at arm's length*" (i.e. in normali condizioni di mercato) e tra parti indipendenti, nel senso che l'acquirente non deve essere una "*relevant person*", ossia un soggetto collegato al cedente (ad esempio un parente, un *trust* o una società a lui riconducibile).

Passando invece al regime impositivo della plusvalenza realizzata da un "*resident domiciled*", invece, si noti innanzitutto che in tale ipotesi è applicabile il principio del *Worldwide Income*, con conseguentemente imposizione nel Regno Unito delle cessioni ovunque realizzate.

La cessione di un'opera d'arte realizzata da un residente UK, dunque, è soggetta all'imposta sui *capital gain* (*CGT Tax*<sup>38</sup>), laddove le opere d'arte non risultano tra i beni per i quali il paragrafo 53 dell'*Income Tax Act* prevede l'esenzione dalla CGT.

È tuttavia prevista un'esenzione sulle plusvalenze al di sotto di £6.000, così come, parimenti, non sono deducibili le minusvalenze fino a tale importo<sup>39</sup>.

Nell'ipotesi in cui la cessione di un'opera d'arte sia realizzata da un lavoratore autonomo (come ad esempio un soggetto che svolge l'attività di "*art dealer*" senza essere organizzato in forma di impresa) l'eventuale guadagno costituirà un compenso soggetto alla *Income Tax* (imposta sul reddito), mentre le cessioni da parte di un'impresa fiscalmente residente in UK (o di una stabile organizzazione di un'impresa estera) saranno soggette alla "*Corporation Tax*" con un'aliquota pari al 20% ovvero al 21% se l'utile supera£300.000<sup>40</sup>.

### 3.2.1. Il trasferimento per successione o donazione.

<sup>35</sup> V. *Income Tax Act 2007 (Section 809X)*.

<sup>36</sup> V. *Income Tax Act 2007 (Section 809X)*.

<sup>37</sup> V. *Business Investment Relief* ("BIR") introdotto il 6 aprile 2012.

<sup>38</sup> Le aliquote sui *capital gains* realizzati da una persona fisicavariano dal 10% al 20%, a seconda della fascia di reddito, mentre per i *trust* l'aliquota è del 20% (v. <https://www.gov.uk/guidance/capital-gains-tax-rates-and-allowances>).

<sup>39</sup> V. "*Taxation of Chargeable Gains Act 1992*", *Section* n. 262.

<sup>40</sup> In tali i casi, inoltre, l'operazione è soggetta a Iva (VAT) con applicazione dell'aliquota generale pari al 20%.

Come nel nostro Ordinamento, anche nel Regno Unito è prevista un'esenzione dall'imposta sulle successioni (IHT) nell'ipotesi in cui l'opera d'arte sia di particolare interesse per la nazione.<sup>41</sup>

Al fine di beneficiare di tale esenzione, tuttavia, è necessario che il proprietario rispetti determinati vincoli che sono oggetto di negoziazione con l'Amministrazione finanziaria (HMRC).

In particolare:

- è richiesto l'impegno a rendere accessibile al pubblico l'opera d'arte per almeno 28 giorni l'anno<sup>42</sup>;
- l'eventuale esportazione dell'opera (anche in via temporanea) non può avvenire senza il consenso dell'HMRC;
- il proprietario si deve prendere cura dell'opera in maniera adeguata, provvedendo alla manutenzione ovvero al restauro della stessa laddove necessario.

Con l'entrata in vigore del "*Finance Act*" del 1998 sono stati introdotti obblighi più stringenti in capo al proprietario dell'opera d'arte, laddove la possibilità di accesso da parte del pubblico deve essere pubblicizzata (ad esempio *on-line* ovvero in guide turistiche) e deve essere garantita senza appuntamento.

É data comunque la possibilità di imporre il pagamento di un biglietto (a un prezzo ragionevole) per sostenere i costi derivanti dall'adempimento dell'obbligo in esame.

Si noti al riguardo che, nonostante siano state previste obbligazioni più stringenti volte a garantire l'accesso del pubblico alle opere d'arte cui è riconosciuta l'esenzione in commento, non sono rare le ipotesi in cui i proprietari cercano di rendere estremamente difficoltoso l'accesso attraverso vari espedienti, come imporre orari di visita solamente durante ore e giorni lavorativi<sup>43</sup>.

La durata del periodo durante il quale l'opera d'arte deve essere resa accessibile al pubblico, inoltre, è stata ritenuta da più parti inadeguata anche a fronte delle imposte che lo Stato potrebbe incassare laddove tale esenzione fosse soppressa.

Si noti comunque che l'autorità fiscale è tenuta a verificare il rispetto delle condizioni previste per beneficiare dell'esenzione in commento, eseguendo un controllo con cadenza quinquennale, ed eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti comportano il recupero dell'imposta di successione applicando, al valore di mercato dell'opera, l'aliquota vigente al momento in cui le condizioni per l'esenzione cessano di esistere.

Esempi di situazioni che possono portare alla decadenza dell'agevolazione sono:

- la perdita dell'opera d'arte che non sia dovuta al furto ovvero alla distruzione per cause non imputabili al proprietario;
- la cessione ovvero l'esportazione non autorizzata;

---

<sup>41</sup> Per maggiori dettagli sull'esenzione in commento v. *Sections 30–31, Inheritance Tax Act 1984*.

<sup>42</sup> Il che, ad esempio, avviene permettendo l'accesso alla propria abitazione ovvero prestando l'opera a un museo.

<sup>43</sup> V. l'articolo di "*The Guardian*" del 27 dicembre 2013 (<https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/dec/27/tax-exemption-public-access-treasured-works-racket>).

- il trasferimento per successione o donazione dell'opera a meno che i beneficiari non rispettino le medesime condizioni originariamente previste per l'applicazione dell'esenzione.

Nell'ipotesi in cui non sia applicabile l'esenzione di sopra descritta, dunque, il trasferimento *mortis causa* di una o più opere d'arte sconta l'imposta di successione (IHT) secondo il regime generale.

In particolare, è previsto che nessuna imposta è dovuta se l'attivo ereditario è al di sotto della franchigia di £325,000. Parimenti, non è soggetta a imposizione l'eredità ricevuta dal coniuge, da un istituto di beneficenza, ovvero da un club sportivo amatoriale.

A eccezione di tali ipotesi, l'aliquota è pari al 40% del valore dei beni<sup>44</sup>.

La stessa disciplina vale per le donazioni, anch'esse soggette alla *Inheritance Tax*, con la differenza che l'aliquota è progressivamente ridotta in base al periodo in cui la donazione è realizzata, fino ad arrivare a una totale esenzione per le donazioni eseguite oltre 7 anni prima della morte del donante.

Un altro aspetto che presenta dei profili in comune con la disciplina in vigore nel nostro Ordinamento, inoltre, risiede nella possibilità di pagare l'imposta di successione attraverso opere d'arte<sup>45</sup>.

In tal caso, la relativa proposta (che può ovviamente derivare anche dalla volontà espressa nel testamento del *de cuius*) deve essere accompagnata dalla descrizione dettagliata dell'opera e da tutte le informazioni necessarie per determinarne il valore (come ad esempio la perizia di un esperto). La proposta è valutata dall'*Arts Council England* (ACE), istituto che opera a stretto contatto con l'Amministrazione finanziaria (HMRC).

La legislazione fiscale del Regno Unito, inoltre prevede diversi incentivi volti alla cessione ovvero alla donazione di opere d'arte alle istituzioni, come il "*Cultural Gifts Scheme*" (CGS) introdotto dal "*Finance Act 2012*", con il quale sono state previste diverse detrazioni d'imposta per imprese e persone fisiche animate da intenti filantropici.

Per quanto riguarda il trasferimento di opere d'arte in un *trust*, infine, si noti che tale operazione è soggetta all'imposta di successione (dal momento del trasferimento) e che, ogni 10 anni dalla costituzione, il *trustee* è tenuto al pagamento di un'imposta sul valore dei beni conferiti nel *trust*<sup>46</sup>. È inoltre prevista un'ulteriore imposta ("*exit charges*") nel momento in cui l'opera d'arte è trasferita ovvero il *trust* si conclude.

La disciplina fiscale, comunque, è diversa a seconda del tipo di *trust*. Ad esempio, laddove i beneficiari siano individuati e abbiano la disponibilità del bene (c.d. *trust* trasparente), nessuna imposta di successione è dovuta se il disponente sopravvive per 7 anni dal trasferimento dell'opera d'arte nel *trust*.

#### 4. Un breve sguardo oltreoceano.

<sup>44</sup> L'aliquota si riduce al 36% se almeno il 10% dell'attivo ereditario è devoluto in beneficenza; v. <https://www.gov.uk/inheritance-tax>.

<sup>45</sup> Per la disciplina italiana v. art. 39, d.lgs. n. 346/1990. Nel Regno Unito, invece, tale possibilità è prevista dal "*Inheritance Tax Act 1984*" (*Section n. 230*).

<sup>46</sup> Al netto tuttavia di eventuali debiti e di tutte le detrazioni previste dalla legge. L'aliquota è pari al 6%.

Gli Stati Uniti d'America rappresentano la più grande piazza nel mercato globale delle opere d'arte, con una quota che nel 2017 si aggirava intorno al 42%<sup>47</sup>.

È interessante segnalare che anche negli USA ai fini della disciplina fiscale della cessione di opere d'arte sono individuate tre categorie di soggetti: il mercante (*dealer*), l'investitore (*investor*) e il collezionista privato (*collector*)<sup>48</sup>.

Rientra nella prima categoria, in particolare, chiunque svolga l'attività di compravendita di opere d'arte con continuità e regolarità, e con l'intento di realizzare un profitto<sup>49</sup>.

In tale ipotesi, la cessione realizzata dal mercante d'arte non è tassata quale *capital gain* ma come ricavo derivante dall'attività lavorativa, con la conseguenza che non si applicano le agevolazioni previste in caso di cessione da parte di soggetti "non professionisti" (su cui v. *infra*) ma vi è la possibilità di dedurre tutte le spese inerenti l'attività in oggetto.

L'investitore (o "speculatore") acquisisce invece l'opera con l'intento di realizzare un profitto, ma non esercita tale attività in maniera continuativa e regolare. A differenza del mercante d'arte, tuttavia, le cessioni realizzate dallo "speculatore" sono soggette all'imposta sui *capital gain* con un'aliquota del 28%, ma vi è comunque la possibilità di dedurre le spese inerenti entro determinati limiti<sup>50</sup>.

Il collezionista privato, infine, agisce al solo scopo di trarre un piacere personale dall'acquisto dell'opera e la successiva cessione è soggetta all'imposta sui *capital gain* nella misura di cui sopra si è detto. Anche il collezionista inoltre può dedurre le spese relative alla compravendita dell'opera, ma solo in una determinata percentuale rispetto alle plusvalenze realizzate nel corso dell'anno di imposta<sup>51</sup>.

Fino alla riforma fiscale "Trump", entrata in vigore il 22 dicembre 2017, la tassazione delle plusvalenze realizzate da investitori e collezionisti privati beneficiava di una particolare agevolazione, nota come "*like-kind exchange*", che permetteva di differire la tassazione dei proventi derivanti dalla vendita di immobilizzazioni reinvestite in attività simili, *like-kind* appunto.

Tale regime, previsto dalla *Section 1031* dell'*Internal Revenue Code* sin dal 1921, era principalmente utilizzato nel mercato immobiliare, ma, a partire dagli anni '80, con l'aumento della popolarità del mercato dell'arte e, soprattutto, con l'aumento dei prezzi delle opere, diventò estremamente popolare tra i collezionisti americani, avviando il settore verso una crescita enorme.

Già l'amministrazione Obama, nel 2016, aveva tuttavia cercato di abrogare la *Section 1031* dell'IRS<sup>52</sup>, in quanto l'agevolazione ivi prevista, nata con lo scopo di non assoggettare a tassazione tutte quelle operazioni che, di fatto, non modificavano la situazione economica dei

---

<sup>47</sup>V. TEFAF Art Market Report 2018.

<sup>48</sup> Cfr. Richard M. Horwood, *Being "Tax-Wise" When Managing an Art Collection*, in "*Journal of Taxation of Investments*", Vol. 33, No. 2, Winter 2016.

<sup>49</sup> V. U.S. Supreme Court, *Comm'r v. Groetzinger*, 480 U.S. 23 (1987).

<sup>50</sup> V. *Internal Revenue Code* (IRC), § 212; § 67(a).

<sup>51</sup> V. IRC, §§ 67(a), 183(b).

<sup>52</sup> Graham Bowley, *Tax Break Used by Investors in Flipping Art Faces Scrutiny*, N.Y. Times, Apr. 26, 2015.

contribuenti, era spesso utilizzata da collezionisti e investitori con l'intento principale di conseguire dei vantaggi fiscali,

L'abolizione definitiva, come detto, è invece avvenuta con la recente e discussa riforma fiscale "Trump", con l'eccezione, *non del tutto sorprendente*, del settore *real estate*.

## 5. Conclusioni

Nel trasferimento di opere d'arte, la legislazione fiscale italiana appare nel complesso più favorevole rispetto a quella di altri paesi, soprattutto per quanto concerne le imposte di successione e donazione, ma anche, come visto, per le cessioni realizzate da collezionisti privati, laddove le relative plusvalenze nei regimi impositivi qui approfonditi sono soggette a tassazione indipendentemente dall'esercizio di attività commerciale (occasionale o meno).

Sotto questo profilo, appare decisamente interessante la soluzione francese, ove l'imposizione varia in base al periodo di possesso, fino a raggiungere una totale esenzione per quei beni che sono appartenuti allo stesso soggetto per un tempo tale che è facile escludere qualsiasi intento speculativo<sup>53</sup>.

Nonostante sotto certi profili il regime italiano sia favorevole, *a volte anche troppo*, permangono tuttavia molte incertezze, laddove troppe volte il collezionista privato si è visto attribuire la qualifica di imprenditore senza che ve ne fossero i presupposti.

La legislazione fiscale in materia di arte, del resto, non è una cosa semplice, perché le esigenze di tutela rispetto ad altri beni sono maggiori: un'opera d'arte, anche quando appartiene a un singolo, è comunque un patrimonio dell'umanità. In questo, si nota uno sforzo da parte del legislatore italiano e non, laddove, attraverso gli strumenti tipici della legge tributaria, si è cercato di favorire la conservazione e la cura delle opere d'arte, agevolandone la funzione pubblica.

Allo stesso tempo, però, il fatto che l'arte sia anche un bene di scambio, un bene che, in effetti, può facilmente prestarsi a "racchiudere" ingenti patrimoni (basta pensare, per fare un esempio, che il "Salvator Mundi" attribuito a Leonardo Da Vinci è stato battuto dalla nota casa d'aste Christie's per la cifra di 450,3 milioni di dollari), il legislatore è chiamato a scongiurare che l'arte sia utilizzata quale mezzo per evadere le imposte.

Mala lotta all'evasione, altresì, non deve ostacolare lo sviluppo di un mercato, quello dell'arte e della cultura in generale, che merita invece di essere incentivato, anche attraverso la politica fiscale.

AVV. FABIO FORNONI

---

<sup>53</sup> Nel nostro Ordinamento, del resto, il periodo di possesso è già un elemento fondamentale per la giurisprudenza che si è espressa sulla differenza tra collezionista privato e mercante d'arte. Si veda da ultima la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, 18 settembre 2018, n. 1412/3, ove si è ritenuta non soggetta a tassazione la dismissione del patrimonio di un collezionista.